## Comune di Quarto d'Altino

Città Metropolitana di Venezia



# Agli Operatori Economici in indirizzo

**OGGETTO:** Lettera di invito alla procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026 eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due.

CIG: Z673328049 CPV: 66518100-5

#### A seguito:

- dell'avviso pubblico esplorativo prot. n. 13402 del 01.01.2021 finalizzato all'individuazione di operatori
  economici interessati a presentare la propria migliore offerta per il servizio de quo, pubblicato all'Albo
  Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Quarto d'Altino nella sezione "Amministrazione
  Trasparente Bandi di Gara e Contratti" per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- del verbale di ammissione degli operatori manifestanti il loro interesse a partecipare alla procedura de quo, redatto in data 28.10.2021 e depositato agli atti
- della determinazione n. del

le SS.VV. sono invitate a presentare la propria migliore offerta secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:

#### 1. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione dalla gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare tutta la documentazione richiesta dalla presente lettera di invito entro e non oltre *il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 04.12.2021.* 

La documentazione dovrà essere presentata in lingua italiana. Se la documentazione verrà redatta in lingua straniera, la medesima dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla piattaforma telematica MEPA e dettagliate nello specifico al punto 10 "PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA".

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte ed il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, etc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e commissioni.

#### 1.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail: <u>servizifinanziari@comunequartodaltino.it</u> entro il termine delle ore 12.00 del giorno 29.11.2021. Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine ovvero in modalità diversa da quella esplicitata, pertanto non saranno ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <a href="http://www.comune.quartodaltino.ve.it">http://www.comune.quartodaltino.ve.it</a> - nella sezione: "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti" nelle comunicazioni relative alla presente procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla procedura, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

## 2. ENTE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Quarto d'Altino - Piazza San Michele n. 48 30020 QUARTO D'ALTINO (VE)) C.F 84000970271 P.IVA 00757130273 Tel. 0422-826204 – fax 0422-826256

P.E.C.: comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it

Profilo committente http://www.comune.guartodaltino.ve.it

#### 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La presente lettera di invito ha per oggetto l'affidamento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art. 106 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Quarto d'Altino.

Il broker si impegna a fornire al Comune di Quarto d'Altino attività di supporto completo ed assistenza in materia assicurativa ed, in particolare, l'espletamento delle attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze dell'Ente che portino al miglioramento del servizio in oggetto;
- formulazione di ipotesi per il contenimento dei costi assicurativi che garantiscano lo standard qualitativo delle coperture in essere;
- collaborazione e assistenza nella gestione tecnica amministrativa e contabile del pacchetto assicurativo sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- consulenza nell'attività di collocamento delle coperture assicurative e nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione di gara;
- resa di pareri, assistenza e consulenza alle varie funzioni aziendali su questioni in materia assicurativa o attinente;
- gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- segnalazione preventiva dei premi dovuti ed elaborazione di un rapporto semestrale e puntuale dell'andamento delle sinistrosità e stato dei sinistri aperti in cui è coinvolto l'ente, nonché di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del Programma Assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Quarto d'Altino dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della società assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- aggiornamento e formazione del personale del Comune che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa

#### 4. DURATA DEL SERVIZIO

L'incarico avrà la durata di anni cinque con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2026 ovvero dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto qualora la stessa dovesse essere successiva.

Il Comune di Quarto d'Altino, ai sensi dell'articolo 210 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora il servizio svolto risulti particolarmente proficuo e vantaggioso per l'Ente e ne ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa, nel pieno rispetto dei criteri, della procedura e dei tempi previsti, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso del contratto iniziale, alle medesime modalità e condizioni, per un periodo massimo di ulteriori anni due.

## 5. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dell'appalto per il quinquennio considerato dal 01.01.2022 al 31.12.2026 ammonta ad € 13.301,33 calcolato applicando ai premi assicurativi le percentuali di seguito specificate:

- per il biennio 2022-2023 la percentuale del 6% sulla polizza RCA, del 1,5% sulle polizze Infortuni / RCTO
   / All Risk Patrimonio e del 10% sulle altre polizze, per un importo totale pari ad € 3.233,06;
- per il triennio 2024-2026 la percentuale del 6% sulla polizza RCA e del 10% su tutte le altre polizze, per un importo totale pari ad € 10.068,27;

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 il valore massimo stimato, considerato il biennio di rinnovo di ulteriori due anni con applicazione delle medesime commissioni ipotizzate per il triennio 2024-2026, ammonta a complessivi € 20.013,51.

TIPOLOGIA DI RISCHIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	PREMIO LORDO ANNUO	PREMIO IMPONIBILE ANNUO	EFFETTO	SCADENZA	% COMMISSIONI RETROCESSE AL BROKER	IMPORTO COMMISSIO NI RETROCESSE AL BROKER
Auto: R.C. Libro Matricola	Itas Mutua Ass.ag.di Pordenone	€ 7.076,00	€ 5.603,60	30/06/2019	30/06/2022	6	€ 336,22
CVT VEICOLI ENTE	Itas Mutua Ass.ag.di Pordenone	€ 2.200,00	€ 1.938,37	30/06/2019	30/06/2022	10	€ 193,84
CVT KM MISSIONE	Itas Mutua Ass.ag.di Pordenone	€ 1.022,00	€ 900,60	30/06/2019	30/06/2022	10	€ 90,06
R.C. Patrimoniale	Lloyd's Of London C/o Assigeco	€ 3.870,15	€ 3.191,88	30/06/2019	30/06/2022	10	€ 319,19
Tutela Giudiziaria	Unipolsai Ag. 3a Assicurazioni	€ 4.489,00	€ 3.702,27	30/06/2019	30/06/2022	10	€ 370,23
Infortuni Cumulativa	Unipolsai Ag. 47492 Venezia	€ 1.870,01	€ 1.824,40	31.12.2019	30/06/2023	1,5	€ 27,37
All Risks Property	Generali Italia Ag. G&c	€ 9.307,50	€ 7.613,70	31.12.2019	30/06/2023	1,5	€ 114,21
R.C.T. / R.C.O.	Lloyd's Insurance Company Sa	€ 13.481,00	€ 11.027,40	31.12.2019	30/06/2023	1,5	€ 165,41
							€ 1.616,53

SERVIZIO	VALORE base d'asta per il biennio 2022-	VALORE base d'asta per il triennio 2024-2026	VALORE per il biennio di rinnovo	VALORE COMPLESSIVO
	2023			base d'asta
BROKERAGGIO ASSICURATIVO	3.233,06	10.068,27	6.712,18	20.013,51

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Quarto d'Altino alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il

compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sui premi annuali netti delle polizze stipulate e verrà corrisposto dalle compagnie di assicurazione. L'appalto pertanto non necessità di copertura finanziaria diretta con fondi di bilancio dell'ente ed il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini dell'individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi.

In ragione dell'importo posto a base di gara non è dovuto alcun contributo a favore dell'A.N.A.C. da parte degli operatori economici.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, per il presente affidamento:

- a. non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero) e pertanto non è stato neppure predisposto il D.U.V.R.I.;
- b. non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017.

Si precisa altresì che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta sia dalle caratteristiche del servizio che dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni, sia da esigenze di contenimento dei costi onde evitare diseconomie realizzative del servizio.

L'operatore economico si impegna a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

#### 6. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, in forma singola od associata, tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti già indicati nell'avviso esplorativo di mercato, e di seguito riportati e dettagliati:

## A) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, altresì denominati "broker" di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L. 792/84) da almeno tre anni e del Regolamento IVASS n. 40 del 5.8.2018 così come integrato e modificato dal provvedimento IVASS n. 97 del 04.08.2020;
- Iscrizione al Registro delle Imprese, per attività inerente a quella oggetto del presente appalto, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato della provincia ove ha sede legale l'Impresa o la Società di brokeraggio con l'indicazione degli estremi della registrazione (numero e data) nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo, l'oggetto sociale o l'attività esercitata per esteso;

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 3 del Codice, "Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente"

Per la comprova del requisito, in sede di verifica, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte del'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

- 2. insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;
- 3. rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- rispetto degli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 per cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- 5. non affidamento di incarichi in violazione all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6. inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Quarto d'Altino;

#### C) REQUISITO DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE

Aver fornito il servizio professionale di Brokeraggio assicurativo (ai sensi dell'art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005) in favore di almeno tre Enti Locali, di cui almeno uno con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nel triennio 2018-2020. (si compili la "Parte IV sezione C punto 1b) del DGUE").

In caso di incarico espletato in R.T.I. non saranno considerati validi, ai fini della prova del possesso di tal requisito, incarichi espletati dall'operatore economico in qualità di mandatario con partecipazione al R.T.I. inferiore al 60%, mentre la restante percentuale del 40% dovrà essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre consorziate, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% del requisito.

La comprova del requisito, in sede di verifica, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- copia autentica dei contratti.

#### D) REQUISITO DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO

Essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa inerente la responsabilità civile per danni arrecati da negligenze professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2066 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. 209/2005 per un massimale pari o superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) (si compili la "Parte IV sezione B punto 5) del DGUE").

La comprova di tale requisito, in sede di verifica, è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

Si richiede, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012 ed a pena di esclusione dalla gara, l'accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, che dovrà essere restituito sottoscritto digitalmente per accettazione.

## <u>6.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE</u> <u>DI RETE, GEIE</u>

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 "Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".

## Condizioni per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei od i consorzi ordinari di concorrenti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

## Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.)

Per l'ammissione alla gara il R.T.I. deve possedere nel suo complesso i requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale nei termini suesposti.

## Consorzi ordinari di concorrenti

Al consorzio di imprese, già costituito, si applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre devono essere indicati:

- c. il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate;
- d. le imprese consorziate esecutrici con la precisazione che la consorziata assumente la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate nei termini suesposti.

## Condizioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c)

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Qualora i consorziati, per i quale il consorzio concorre, siano a loro volta dei consorzi dovranno essere indicate le imprese esecutrici di questi ultimi.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate nei termini suesposti.

#### Condizioni per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) <u>nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto)</u>, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) <u>nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)</u>, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione od offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;</u>

c) <u>nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,</u> l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

<u>Per tutte le tipologie di rete</u>, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

*I requisiti di ordine generale* devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete.

*I requisiti di idoneità professionale* devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento previsto all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e f) del Codice, mentre per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo il requisito dell'iscrizione alla CCIAA dev'essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di carattere tecnico professionale devono essere posseduti cumulativamente con le modalità sopra precisate dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e f) del Codice, mentre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, per i soggetti di cui alla lettera b) del citato articolo devono essere posseduti dal consorzio medesimo in proprio ovvero per i soggetti di cui alla lettera c) dal consorzio, al quale è consentito spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;

*Il requisito di carattere economico finanziario* nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere posseduto dal consorzio ovvero, nel caso specifico della lettera c), anche dalle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, dalle consorziate non esecutrici, mentre nel caso di R.T.I. la polizza RC professionale potrà essere posseduta anche solo dalla capogruppo mandataria.

#### 6.2 VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 85, comma 5. Del D.lgs. n. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice degli Appalti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà in conformità con le vigenti disposizioni di legge alla denuncia all'Autorità giudiziaria oltre che alla comunicazione all'ANAC.

#### 7. AVVALIMENTO (NEL DGUE, PARTE II^, SEZIONE C)

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente, singolo o associato ex art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei

requisisti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, qualora ne fosse carente, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Nella busta amministrativa dovrà essere prodotta specifica documentazione.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione al servizio oggetto della gara, per tutta la durata del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento con la seguente precisazione: come da sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23, secondo cui non è ammissibile «un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile».

#### 8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

L'Impresa affidataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali. Non è consentito il subappalto per le attività espletabili da soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 2019 o analoga norma precedente.

#### 9. GARANZIE E POLIZZE

Il Broker aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% del valore complessivo dell'appalto a base di gara per il quinquennio 2022-2026 ammontante ad € 13.301,33 (al netto di altre imposte e contributi di legge), mediante fidejussione bancaria

o polizza assicurativa nei modi e nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto delle riduzioni di cui al'art. 93 del citato Decreto Legislativo.

Il Broker aggiudicatario dovrà altresì dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso della polizza di Responsabilità Civile per danni arrecati da negligenze professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. 209/2005, per un massimale pari o superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

#### **10.CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 non è richiesta la cauzione provvisoria.

#### 11.PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Oltre a quanto già precisato al punto 1, la presentazione dell'offerta prevede il caricamento dei documenti digitali e/o dei documenti firmati digitalmente nelle seguenti buste telematiche:

- 1) busta amministrativa
- 2) busta tecnica
- 3) busta economica

Oltre il termine il sistema telematico non consentirà all'operatore economico la presentazione dell'offerta. Le offerte tardive non verranno acquisite dal sistema e saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che l'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati da MEPA.

Nel caso in cui uno qualsiasi dei documenti contenuti nelle buste telematiche (busta amministrativa, tecnica o busta economica), sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente dovrà allegare copia scansita e sottoscritta digitalmente della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

Salva diversa indicazione, qualsiasi documento dell'offerta presentato all'interno della RdO (Richiesta di Offerta) da portale Consip MEPA dall'operatore economico, in relazione alla presente procedura, dovrà essere preventivamente convertito in formato aperto, standard e non modificabile (PDF, PDFA,) e sottoscritto digitalmente con modalità di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (CAD).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (CAD).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana secondo le modalità di cui al punto 1 "TERMINI E MODALITA" DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA".

## 11.1 CONTENUTO BUSTA AMMINISTRATIVA

Nella Busta Amministrativa virtuale gli Operatori economici concorrenti dovranno inserire, la seguente documentazione in formato elettronico e firmata digitalmente:

## a. <u>Istanza di presentazione dell'offerta</u>

L'Istanza di presentazione dell'offerta, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A), deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile con allegata scansione del documento di identità in corso di validità.

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, allegando idoneo atto autenticato di procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Nell'istanza il concorrente deve indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa quanto segue:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorziato deve predisporre a pena di esclusione una propria domanda di partecipazione debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; a livello operativo, è l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l'offerta telematica completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l'obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste ai fini dell'ammissione;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le associate/consorziate;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazioni richieste ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare/ esecutrici;

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice:

- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune qualora il contratto di rete rechi mandato alla stessa a presentare domanda di partecipazione od offerta la tipologia di procedura di gara in oggetto. altrimenti da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete partecipanti alla gara;
- <u>se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione</u> richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- *in caso di GEIE,* ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

#### a.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

I soggetti associati dovranno presentare le seguenti dichiarazioni e documentazione:

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:

 copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
  - a. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - c. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;
  - a. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
  - a. in caso di RTI costituito:
    - copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

#### b. in caso di RTI costituendo:

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

#### b. Modello DGUE

Il DGUE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, dovrà essere compilato, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione Amministrativa.

Il concorrente compila il DGUE, secondo quanto di seguito indicato:

- Parte II Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte I informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
- Parte III Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- Parte IV Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
  - la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
  - la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria
  - la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali.
- Parte VI Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE sottoscritto digitalmente deve essere presentato inoltre:

- in caso di raggruppamenti temporanei, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Precisato che si definiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, l'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione od integrazione documentale è ammessa laddove consente di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul ossesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- (se previsto) la mancata produzione delle dichiarazioni di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazioni delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice)sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine perentorio di 2 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

## 11.2 CONTENUTO BUSTA TECNICA

Nella Busta Tecnica virtuale gli Operatori economici concorrenti dovranno inserire, la seguente documentazione:

## a. Offerta tecnica consistente in un"Progetto Tecnico"

Il "**Progetto Tecnico**", da redigersi riprendendo tutti i punti di valutazione stabiliti al punto 12.1, dovrà essere esaustivo anche se preferibilmente sintetico, e dovrà articolarsi in un numero massimo di 10 facciate in formato A4, carattere font Times New Roman con dimensione minima 12.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Non verranno prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice le schede o le pagine oltre il massimo consentito.

Tale progetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'offerente (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese non ancora formalmente costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il singolo raggruppamento/consorzio)

# b. <u>Dichiarazione "Segreti tecnici e Commerciali" e copia della proposta tecnica oscurata delle parti oggetto di segreto tecnico/commerciale</u>

Nel caso di mancata autorizzazione a rilasciare copia, in tutto o in parte, della documentazione tecnica presentata in sede di gara, qualora un partecipante eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il concorrente dovrà produrre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice degli Appalti, una propria motivata e comprovata dichiarazione di quali siano le informazioni qualificate quali "Segreti Tecnici e Commerciali", unitamente a copia della proposta tecnica oscurata delle parti oggetto di segreto tecnico/commerciale, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante.

Si chiarisce a tale proposito che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La Ditta concorrente dovrà quindi allegare sul Portale la dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa altresì che la stazione appartante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

## 11.3 CONTENUTO BUSTA ECONOMICA

Nell'apposita sezione gli Operatori economici dovranno inserire, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di offerta economica (correlata da marca da bollo da € 16,00) in formato elettronico e firmata digitalmente da uno dei soggetti sotto indicati:

- nel caso di impresa individuale dall'imprenditore;
- nel caso di società, cooperative, R.T.I. costituiti e consorzi dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- nel caso di R.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell'offerta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese;
- nel caso di rete d'impresa dai soggetti previsti dall'art. 3, comma 4 ter, del D.L. 10/2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 20009 n. 33;
- qualora nel soggetto offerente sia presente la figura dell'institutore (articoli 2203 e seguenti del c.c.), del procuratore (art. 2209 del c.c.) o del procuratore speciale, l'offerta in menzione può essere sottoscritta dagli stessi correlata da copia di idoneo atto autenticato di procura notarile o di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza

L'offerta economica va compilata inserendo i seguenti valori:

Criteri economici		Punti massimi
P.1	☐ Provvigioni < 4% e > 6% l'offerta non sarà	5
Polizza RCA	olizza RCA ritenuta valida e quindi verrà esclusa	
	☐ Provvigioni tra il 4% ed il 6%: punti attribuiti =	
	(%max-%offerta)*(punti massimi/(%max - %min)	
P 2	☐ Provvigioni < 8% e > 10% l'offerta non sarà	10
Polizza diverse dalla RCA	ritenuta valida e quindi verrà esclusa	
	☐ Provvigioni tra l'8% ed il 10% : punti attribuiti =	
	(%max-%offerta)*(punti massimi/(%max - %min)	

#### 12.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, de Codice degli Appalti, le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, prendendo i considerazione i seguenti elementi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	85
Offerta Economica	15
TOTALE	100

## 12.1 Attribuzione punteggi offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'Offerta Tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI MASSIMI
1	Composizione ed organizzazione dello staff di interfaccia  Il concorrente dovrà descrivere la struttura del team di lavoro nonché dei ruoli e delle attività, indicando l'eventuale presenza di una struttura dedicata alla P.A. e le modalità di raccordo ed interfaccia con l'Amministrazione.  Si precisa che non verranno valutati i curricula delle risorse dedicate.  Allegare progetto di max 1 facciata (formato della	Struttura dedicata alle problematiche assicurative degli enti locali, composizione staff tecnico di interfaccia con il Comune	10
	pagina A4)		
2	Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e progettazione del programma assicurativo.  Il concorrente dovrà descrivere la metodologia proposta e gli strumenti per l'analisi dei rischi nonché per la rilevazione ed il monitoraggio degli stessi, illustrando la capacità di definire soluzioni	Adeguatezza della proposta nel garantire un'adeguata ed attendibile analisi e mappatura dei rischi ed una coerente ed affidabile progettazione del programma assicurativo orientata ad ottimizzare i costi e	15
	mirate ad ottimizzare i costi assicurativi in funzione dell'analisi dei rischi stessi e dell'andamento del mercato assicurativo.  Allegare progetto di max 2 facciate (formato della pagina A4)	ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi assicurativi, evidenziando nel contempo conoscenza dl contesto normativo di riferimento e del mercato assicurativo	
3	Gestione contratti  Il concorrente dovrà descrivere l'attività di supporto ed assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi ed in particolare le azioni che verranno intraprese in caso di recesso anticipato da parte di una compagnia assicurativa.  Allegare progetto di max 1 facciata (formato della pagina A4)	Livello di efficienza gestionale e livello di informatizzazione delle procedure adottate. Capacità di dare soluzioni efficaci a garantire la copertura assicurativa, soprattutto in caso di recesso anticipato da parte della compagnia assicurativa	10
4	Gestione dei sinistri  Il concorrente dovrà descrivere la modalità e la tempistica per la gestione, l'analisi e la rendicontazione dei sinistri, nonché per il monitoraggio del rapporto sinistri/premi inclusivo della reportistica dei sinistri stessi.	Metodologia di lavoro in relazione alla tempistica di evasione delle pratiche e alla modalità di presa in carico dei sinistri compresi quelli ancora da definire	25

	Allegare progetto di max 4 facciate (formato della pagina A4)		
5	Assistenza nelle gare.  Il concorrente dovrà descrivere la metodologia proposta per supportare l'Ente nel collocamento delle coperture assicurative illustrando le modalità di assistenza in fase di gara ed in fase di redazione dei capitolati tecnici, di formalizzazione delle polizze e di pagamento dei premi.  Allegare progetto di max 2 facciate (formato della pagina A4)	Completezza della descrizione delle varie fasi inerenti le procedure di assistenza nelle gare	25
	TOTALE		85

Il "Progetto Tecnico" dovrà essere redatto secondo le modalità indicate al precedente punto 10.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 51 punti, corrispondente al 60% del punteggio massimo dell'offerta tecnica.

L'operatore economico che, prima delle riparametrazioni, avrà conseguito un punteggio inferiore alla predetta soglia, sarà escluso dalla gara (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 12 giugno 2017, n. 2852).

## 12.2 Metodo per il calcolo dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio discrezionale a cui è attribuito un coefficiente anch'esso discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale di ogni criterio.

Il punteggio sarà assegnato moltiplicando il valore della media di cui sopra per il punteggio massimo assegnato al corrispondente criterio.

Nel caso in cui nessun operatore economico abbia conseguito il punteggio massimo stabilito nel criterio con punteggio discrezionale, si procederà alla 1º riparametrazione, ovvero attribuendo all'operatore economico con il punteggio maggiore il punteggio massimo stabilito per quel criterio e, agli altri operatori economici, un punteggio proporzionale decrescente.

Per l'attribuzione dei coefficienti relativi ai criteri con punteggi discrezionali si terrà conto delle seguenti indicazioni, senza attribuzione di coefficienti intermedi.

GIUDIZIO	CRITERIO MOTIVAZIONALE	COEFFICIENTE
Non	Nel caso in cui il concorrente non tratti in alcun modo i criteri proposti	Coefficiente
valutabile		pari a 0,0
Gravemente	Nel caso in cui:	Coefficiente
insufficiente	non vi sia rispondenza delle proposte formulate alle esigenze dell'Ente; si riscontri inadeguatezza delle proposte e delle soluzioni prospettate rispetto ai dettami del capitolato Speciale d'Appalto; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio; il contenuto dell'offerta sia carente, generico ed inadeguato; i singoli elementi da valutare non siano stati presi i considerazione o no trattati.	pari a 0,2
Insufficiente	Nel caso in cui:	Coefficiente
	il contenuto dell'offerta sia mediocre e non sufficientemente sviluppato;	pari a 0,4
	le proposte formulate non rispettino i requisiti minimi previsti dai	
	documenti di gara, ovvero siano fornite delle informazioni imprecise e	

	non chiare tali da non consentire alla Commissione di ben comprendere quanto offerto.	
Sufficiente	Nel caso in cui: il contenuto dell'offerta sia accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato; la documentazione presentata fornisca informazioni idonee per consentire alla Commissione di comprendere sufficientemente quanto offerto; sia sufficiente il grado di personalizzazione del servizio nel rispetto dei documenti di gara.	Coefficiente pari a 0,5
Buono	Nel caso in cui: il contenuto dell'offerta si dimostri adeguato e l'argomento sviluppato senza particolari approfondimenti; la documentazione presentata fornisca ampie e dettagliate informazioni sulla base delle quali la Commissione possa individuare quanto offerto; buono il grado di personalizzazione del servizio.	Coefficiente pari a 0,6
Distinto	Nel caso in cui: vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente; il contenuto dell'offerta si dimostri strutturato ed i singoli argomenti approfonditi; la documentazione presentata fornisca ampie e dettagliate informazioni sulla base delle quali la Commissione possa individuare bene quanto offerto; vi sia concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate e chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti.	Coefficiente pari a 0,8
Ottimo	Nel caso in cui: vi sia assoluta rispondenza delle proposte formulate alle esigenze dell'Ente; le proposte siano concretamente fattibili; vi sia massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti ed un elevato grado di personalizzazione dl servizio; il contenuto dell'offerta sia molto ben strutturato e l'argomento richiesto sia sviluppato in modo chiaro, preciso ed approfondito; la documentazione presentata fornisca ampie e dettagliate informazioni sulla base delle quali la Commissione individua precisamente quanto offerto.	Coefficiente pari a 1

La valutazione dell'offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati.

Al fine di mantenere un equilibrio tra i criteri di aggiudicazione (tecnico/economico), nel caso in cui nessun operatore economico abbia conseguito il punteggio massimo stabilito per il criterio dell'offerta tecnica, si procederà alla 2^ riparametrazione, ovvero attribuendo all'operatore economico con il punteggio maggiore il punteggio massimo stabilito per l'offerta tecnica e, agli altri operatori economici, un punteggio proporzionale decrescente, stabilendo conseguentemente la valutazione complessiva dell'offerta tecnica.

In caso di ammissione di una sola offerta la commissione non procederà ad alcuna forma di riparametrazione e conseguentemente la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli criteri determinerà il punteggio "reale" dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

Sia con riferimento all'attribuzione di singoli punteggi discrezionali sia per ciascuna delle fasi della cosiddetta riparametrazione, con riferimento ai punteggi ottenuti saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

## 12.3 <u>Attribuzione punteggi offerta economica.</u>

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dell'applicazione della seguente formula:

Criteri economici		Punti massimi
P.1	☐ Provvigioni < 4% e > 6% l'offerta non sarà	5
Polizza RCA	Polizza RCA ritenuta valida e quindi verrà esclusa	
	☐ Provvigioni tra il 4% ed il 6%: punti attribuiti = (%	
	max - % offerta)*(punti massimi/(% max - % min)	
P 2	☐ Provvigioni < 8% e > 10% l'offerta non sarà	10
Polizza diverse dalla RCA	ritenuta valida e quindi verrà esclusa	
	☐ Provvigioni tra l'8% ed il 10% : punti attribuiti =	
	(% max - % offerta)*(punti massimi/(% max - % min)	

Punti attribuiti = (% max - % offerta)\*(punti massimi/(% max - %min)

% max = percentuale massima consentita

% min = percentuale minima consentita

% offerta = percentuale offerta del concorrente

punti massimi = punteggio massimo attribuibile per indicatore

Al fine di mantenere un equilibrio tra i criteri di aggiudicazione (tecnico/economico), nel caso in cui nessun operatore economico abbia conseguito il punteggio massimo stabilito per il criterio dell'offerta economica (totale), si procederà alla 3^ riparametrazione, ovvero attribuendo all'operatore economico con il punteggio maggiore il punteggio massimo stabilito per l'offerta economica e, agli altri operatori economici, un punteggio proporzionale decrescente, stabilendo conseguentemente la valutazione complessiva dell'offerta economica.

In caso di ammissione di una sola offerta la commissione non procederà ad alcuna forma di riparametrazione e conseguentemente la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli criteri determinerà il punteggio "reale" dell'offerta economica e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

Con riferimento alla riparametrazione, saranno prese in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola dei punteggi ottenuti, senza procedere ad alcun arrotondamento.

## 12.4 Individuazione della migliore offerta e svolgimento delle operazioni.

#### Affidamento.

Il servizio sarà affidato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti conseguiti sull'offerta tecnica con quelli ottenuti sull'offerta economica.

<u>Viene considerata anomala</u> l'offerta per la quale sia i punti relativi alla valutazione economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi sopra previsti nel rispetto di quanto statuito dall'art.97, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e:

- punteggi differenti per tutti gli elementi di valutazione (tecnico ed economico), sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica

- gli stessi punteggi parziali per tutti gli elementi di valutazione (tecnico ed economico), si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

#### Operazioni di gara.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da MEPA e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal medesimo sistema informatico.

La valutazione delle offerte sarà affidata ad apposita Commissione giudicatrice (di seguito denominata per brevità Commissione, la quale sarà costituita da n. 3 componenti nominati, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate da un segretario appositamente individuato.

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione che alle ore 09.00 del giorno 1 dicembre 2021, presso la sede dell'Amministrazione Comunale procederà alla verifica della presenza su MEPA delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica e busta economica).

Nel corso della prima seduta, la Commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
- esclusione dalla gara dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
   La Commissione, in caso di irregolarità formali, conformemente a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 richiederà l'integrazione con comunicazione elettronica. Gli Operatori economici dovranno presentare la documentazione integrativa richiesta entro il termine perentorio di 2 (due)

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione procederà, sempre nella stessa seduta oppure nella seduta successiva laddove sia stata attivata la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente periodo, alle seguenti attività:

- predisposizione dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle offerte tecniche;
- apertura delle buste tecniche presentate dai concorrenti ammessi, con verifica della presenza e regolarità della documentazione richiesta dalla presente lettera di invito, debitamente sottoscritta digitalmente.

Terminata la fase di ammissione e chiusa la seduta, le offerte tecniche verranno esaminate, anche nella medesima giornata, dalla Commissione la quale procederà, in una o più sedute, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi tecnici (PT) sulla base dei criteri di valutazione indicati nella presente lettera di invito.

## La Commissione:

giorni, a pena di esclusione.

- renderà noti i punteggi attributi all'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso;
- effettuerà l'apertura delle buste economiche, lettura del valore offerto ed attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri di valutazione indicati nella presente lettera di invito;
- effettuerà la somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica con quello attribuito all'offerta economica e formazione della graduatoria finale provvisoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (somma del punteggio assegnato

all'offerta tecnica e di quello assegnato all'offerta economica) e che risulti pertanto collocato al primo posto della graduatoria, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti ed i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta valida una sola offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali verrà effettuata, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice degli Appalti, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

## 13. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata con provvedimento del RUP del Comune di Quarto d'Altino, previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvedendo alla scorrimento della graduatoria.

La mancata presentazione della documentazione prevista dalla presente lettera di invito prima della stipula del contratto comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione.

Espletati con esito positivo tutti i controlli normativamente previsti, verrà stipulato con l'impresa aggiudicataria il contratto per l'affidamento del servizio de quo nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il Comune di Quarto d'Altino si riserva di avviare l'affidamento dell'appalto con l'aggiudicatario anche nelle more della stipula del contratto ai sensi della vigente legislazione.

#### 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad esse connesse.

## 15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del contratto per lo svolgimento del servizio di brokeraggio, qualora non sia possibile comporle in via bonaria, troveranno definizione dinanzi al Foro di Venezia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Quarto d'Altino, 24 novembre 2021